

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: le nuove regole non hanno effetto retroattivo

di **Marco Bargagli**

Con il D.L. 193/2016 (cd. decreto fiscale) convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016 il legislatore ha introdotto **importanti novità** in tema di **accertamenti bancari**.

L'intervento normativo segue l'orientamento della Corte Costituzionale, espresso con la [sentenza 24 settembre 2014, n. 228](#), ove la Consulta ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** della **presunzione di redditività** dei prelevamenti nella parte riconducibile ai compensi percepiti da parte dei lavoratori **autonomi**.

Tale autorevole pronuncia prende le mosse dalla **fisiologica promiscuità** delle entrate e delle spese professionali e personali confluite sui conti bancari intestati ai **professionisti**.

Simmetricamente, si è reso necessario modificare l'[articolo 32, comma 1, n. 2\) del D.P.R. 600/1973](#) con **eliminazione** (solo per i professionisti) della **presunzione** di redditività dei prelevamenti non giustificati.

Di contro, per i soggetti operanti in regime di **reddito di impresa**, la presunzione di redditività dei prelievi non giustificati attualmente **opera oltre determinate soglie** specificatamente previste dalla legge.

L'attuale **contesto giuridico di riferimento** [in base alla nuova formulazione dell'[articolo 32, comma 1, n. 2\) del D.P.R. 600/1973](#)], prevede che gli uffici delle imposte possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche relativamente ai **rapporti e alle operazioni bancarie** acquisiti ai sensi delle disposizioni di Legge.

I dati e gli elementi relativi ai rapporti e alle **operazioni bancarie** acquisiti da parte dell'Amministrazione finanziaria possono essere posti **a base delle rettifiche e degli accertamenti** (quali maggiori ricavi), **se il contribuente non dimostra** che ne ha **tenuto conto** per la determinazione del reddito soggetto ad imposta ovvero che **non hanno rilevanza allo stesso fine**.

Quindi, le **entrate non giustificate** transitate sui conti correnti bancari intestati al contribuente, vengono considerate come "**maggiori ricavi imponibili**" con conseguente "**rettifica in aumento**" del reddito del soggetto passivo d'imposta.

Per quanto riguarda i **prelievi non giustificati**, sono altresì posti come **ricavi** a base delle stesse

rettifiche e accertamenti, se il contribuente **non ne indica il soggetto beneficiario** e sempreché **non risultino dalle scritture contabili**, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per **importi superiori a euro 1.000 giornalieri** e, comunque, a **euro 5.000 mensili**.

Tale ultima previsione riguarda **unicamente i soggetti titolari di reddito di impresa** in quanto, per i professionisti, la presunzione di redditività dei prelevamenti è stata completamente eliminata.

Di conseguenza, con effetto dal **3 dicembre 2016**:

- non è più contemplata la **presunzione legale relativa** ai prelevamenti non giustificati a carico dei **professionisti**;
- con esclusivo riguardo agli **imprenditori**, comprese le ditte individuali, a fronte di prelievi non giustificati di importo **superiore a euro 1.000 giornalieri** e a **euro 5.000 mensili**, opera la presunzione di evasione fiscale [[articolo 32, comma 1, n. 2\), del D.P.R. 600/1973](#)].

Ciò posto, in relazione alle novità introdotte dal decreto fiscale l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 8/E/2017](#), ha chiarito che le **nuove disposizioni** riguardanti i limiti quantitativi **non sono retroattive**, ma saranno poste a base delle rettifiche ed accertamenti, quali maggiori ricavi, solo **a partire dal 3 dicembre 2016**, data di entrata in vigore della legge di conversione 225/2016.

Inoltre, le modifiche intervenute all'[articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#) riguardano **solo i prelevamenti** e **non** anche i **versamenti**, come sembrava desumersi dai lavori parlamentari e dal correlato *iter* legislativo che ha comportato la rilevante modifica legislativa.

Infatti, come osservato da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'[articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#), come modificato dal D.L. 193/2016, prevede che **“sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”**.

Quindi, la lettera della norma interviene solamente sui prelievi non giustificati e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono **“presunzione di reddito”** qualora **non** risultassero **“giustificati”**.

Master di specializzazione
**CORSO DI FORMAZIONE IN
CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)